

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la CAMPANIA – SEZIONE di SALERNO

RICORSO

Per: Ditta “Francia Marco”, in persona dell’omonimo titolare Marco Francia (nato a Battipaglia il 07.04.1995 - C.F. FRN MRC 95D07 A717B), con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Salvo D’Acquisto n.7 (P. IVA 05522430650), rappresentata e difesa, in forza del mandato in calce al presente atto, dall’Avv. Carmine Francia (C.F. FRN CMN 65L01 E060P) e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliata in Capaccio Paestum (SA), alla Via Salvo D’Acquisto n. 7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 c.p.c., l’Avv. Carmine Francia dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente numero di fax 0828.723632 ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarminefrancia@pec.ordineforense.salerno.it

- *ricorrente* -

CONTRO

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

Regione Campania, Direzione Generale, in persona del Dirigente p.t., con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

Regione Campania, Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Dirigente p.t., con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

- *resistenti* -

NONCHE’ CONTRO

Azienda Agricola di De Donato Federica, in persona della omonima titolare De Donato Federica, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) c.da Fonte Zuppino, 20;

Fattoria Marinaro di Zeoli Emanuele, in persona dell’omonimo titolare Zeoli Emanuele, corrente in S. Croce del Sannio (BN) alla Via Fontana Maccarone n. 2;

- *controinteressati* -

avverso e per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

a - del verbale di controllo delle dichiarazioni sostitutive PSR 2014-2020 n. Prot. 0153406 del 10.03.2020, con il quale l’UCV ha rilevato inadempienze,

irregolarità e falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 445/2000, dall'odierna ricorrente;

b - della Nota dell'Autorità di Gestione n. 0183762 del 06.04.2020, recante gli esiti delle istruttorie dei riesami e dell'ulteriore revisione in autotutela;

c - della Comunicazione n. Prot. 0267308 del 08/06/2020, con la quale veniva comunicato l'esito di non ammissibilità alla domanda di finanziamento n.84250117284 protocollo AGEA.ASR.2018.644359;

d - del verbale di controllo delle dichiarazioni sostitutive PSR 2014 - 2020 relativo alla ricorrente, di data sconosciuta e siccome richiamato nella Nota di trasmissione Prot. 2020. 0153406 del 10.03.2020;

e - del verbale della Commissione di riesame misure strutturali del soggetto attuatore UOD 500714 SPT di Salerno - PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.1.1-4.1.2, redatto nella seduta del 02.07.2020, richiamato nel Provvedimento definitivo di diniego n. Prot. 0383463 del 13/08/2020;

f - del Provvedimento definitivo di diniego n. Prot. 0383463 del 13/08/2020, con il quale non si accoglievano le controdeduzioni e la richiesta di riesame presentate dall'odierna ricorrente;

g - del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 per quanto di ragione e, segnatamente, nella parte in cui decreta (punto 3) di *“confermare, limitatamente ai soggetti che hanno prodotto manifestazione di interessi a seguito di problemi di natura tecnica che non consentivano la compilazione e il rilascio della relativa domanda di sostegno sul portale SIAN, il termine del 28.02.2018 per il completamento e il rilascio della domanda di sostegno;*

h - del D.R.D. n. 157 del 03/08/2020, con il quale la Regione Campania, relativamente al Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1, ha approvato la Graduatoria Unica Regionale, del provvedimento di esclusione del ricorrente così come contenuto al n. codice barre 84250117284 dell'elenco “E” (domande non ammissibili a valutazione) approvato dal decreto sopra richiamato e nella contestuale parte in cui il decreto stesso approva l'elenco “B” (domande ammissibili e finanziabili) e le inerenti graduatorie; di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito, con particolare riferimento, per quanto di ragione, relativamente agli atti anteriori, alla

lex specialis della procedura selettiva, relativamente agli atti conseguenti, all'elenco delle domande ammesse ed alla inerente graduatoria, come approvata con il medesimo decreto dirigenziale;

i - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali a quelli espressamente impugnati.

Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa tra i beneficiari delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

- la Regione Campania, con D.D. n. 239 del 13/10/2017, nell'ambito del P.S.R. Campania 2014/2020, approvava il Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani-Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati" e 6.1.1 "Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola" (nel prosieguo, il "Bando") e fissava quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del 28/02/2018 (All.1);

- il precisato Bando, tra la condizioni di ammissibilità e per quanto rileva in questa Sede, prevedeva che il contributo poteva essere concesso ai soggetti che *"[...] si sono insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda nei (18) diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. La data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)";*

- successivamente, accertati i problemi di natura tecnica ed il malfunzionamento del Portale SIAN, che di fatto impedivano la presentazione della Domanda di Sostegno, la Regione Campania con D.D. n. 243 del 19/10/2017 (All. 2), decretava che *"[...] al fine di consentire, a quei giovani agricoltori che potrebbero perdere il requisito a causa del procrastinarsi della apertura della procedura di presentazione delle domande di sostegno sulla piattaforma SIAN, la presentazione della domanda di sostegno, attraverso una manifestazione d'interesse, da inviare a mezzo PEC alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e*

Forestali (dg.500700@pec.regione.campania.it), che cristallizzerà la richiesta. In ogni caso i requisiti per l'accesso alla tipologia d'intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non aver compiuto i 41 anni d'età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16 ottobre 2017; [...]" (All. 2);

- con nota a mezzo PEC in data 17.01.2018 (All. 3), la ricorrente manifestava il proprio interesse alla partecipazione al ridetto Bando, la quale veniva, però, erroneamente inoltrata non all'indirizzo PEC determinato dall'Ente (ossia: dg.500700@pec.regione.campania.it) ma ad indirizzo del tutto diverso (uod.500714@pec.regione.campania.it);

- con D.D. n. 14 del 12/01/2018 (All. 4), rilevata la persistenza dei problemi di natura tecnica che non consentivano la presentazione della Domanda sul Portale SIAN, la Regione Campania decretava "[...] 2. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN per il "Progetto Integrato Giovani" (tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1), alla data del 27.04.2018, ore 16,00 [...]; 3. di confermare, limitatamente ai soggetti che hanno prodotto manifestazione di interessi a seguito di problemi di natura tecnica che non consentivano la compilazione e il rilascio della relativa domanda di sostegno sul portale SIAN, il termine del 28.02.2018 per il completamento ed il rilascio della domanda di sostegno";

- con D.D. n. 91 del 28/03/2018 (All. 5), rilevata la particolare complessità tecnica e amministrativa afferente al Progetto Integrato Giovani per l'introduzione di nuovi applicativi tecnici finalizzati all'elaborazione dei progetti utili ai fini della presentazione della Domanda, decretava "[...] 2. di prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN per il "Progetto Integrato Giovani (tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1), alla data del 30.06.2018, alle ore 16.00 [...]"

- l'odierna ricorrente, iscritta nel Registro delle imprese di Salerno in data 02.09.2016 (All. 6), presentava Domanda di Sostegno n. 84250117284 sul Portale SIAN in data 07/06/2018 - protocollo AGEA.ASR.2018.0644359 - (All. 7), per le seguenti tipologie ed importi di intervento:

--- 6.1.1 - Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda - € 50.000,00;

--- 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - € 42.650,83;

- con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019 (All. 8), la Regione Campania, effettuata una compiuta istruttoria, approvava la Graduatoria provinciale provvisoria della Provincia di Salerno, composta dai seguenti elenchi che, allegati al precisato provvedimento, ne formavano parte integrante e sostanziale: a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili; b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ricevibili; c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazioni; d) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazioni per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La domanda della ricorrente veniva inserita nell'elenco "a" poiché ammissibile e ad essa veniva attribuito un punteggio totale pari a 76, corrispondente alla posizione n. 224 della graduatoria;

- con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020 (All. 9), la Regione Campania decretava di rettificare gli elenchi di cui alla Graduatoria Provvisoria Provinciale approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 e di approvare la Graduatoria Provvisoria Provinciale composta dalle medesime tipologie di elenchi di cui al punto precedente. La domanda della ricorrente, veniva inserita sempre nell'elenco "a" e, confermato il giudizio di ammissibilità ed il punteggio totale pari a 76, ad essa veniva attribuita la posizione n. 220 della graduatoria (anziché la 224);

- con D.R.D. n. 28 del 03.02.2020 (All. 10), la Regione Campania decretava di prendere atto delle graduatorie provvisorie provinciali rettificate e di pubblicare gli elenchi accorpati di tutte le province inerenti le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La domanda della ricorrente veniva ulteriormente inserita nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con il punteggio totale di 76;

- che, inopinatamente, con Comunicazione n. Prot. 0267308 del 08/06/2020 (All. 11), veniva comunicato alla ricorrente il diverso esito di non ammissibilità della propria domanda, atteso che l'UCV (Ufficio Controlli di Veridicità) aveva rilevato inadempienze, irregolarità e falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese dalla ricorrente ai sensi del DPR 445/2000, giusta il richiamato verbale di controllo accluso alla nota di trasmissione Prot. 0153406 del 10.03.2020, il quale,

non ravvisando l'esistenza di alcuna manifestazione di interesse, precisava che *“...l'impresa individuale Francia Marco... risulta iscritta al Registro delle Imprese oltre i (18) diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno così come da Visura Ordinaria dell'Impresa...”*;

- che, con Nota P.E.C. in data 13.06.2020 (All. 12), l'odierna ricorrente contestava vibratamente il tenore del verbale dell'UCV poiché calunnioso, errato e del tutto privo di fondamento. Nello specifico - oltre a sottolineare come in nessun passaggio della richiamata dichiarazione si discorresse di data di presentazione della domanda rispetto a quella di iscrizione nel Registro delle Imprese, limitandosi la stessa ad attestare esclusivamente quest'ultima (02.09.2016) - si sottolineava, come già innanzi precisato, che accertato il mal funzionamento del Portale SIAN che di fatto impediva la presentazione della Domanda di Sostegno, la Regione Campania con D.D. n.243 del 19/10/2017 decretava che *“i requisiti per l'accesso alla tipologia d'intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non aver compiuto i 41 anni d'età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16 ottobre 2017; [...]”* (si V. All. 2) e non alla data di presentazione della domanda;

- con D.R.D. n. 157 del 03/08/2020 (All. 13) la Regione Campania approvava la Graduatoria Unica Regionale, recante il provvedimento di esclusione del ricorrente così come contenuto al n. codice barre 84250117284 dell'elenco “E” (domande non ammissibili a valutazione) approvato dal ridetto decreto;

- con Provvedimento definitivo di diniego n. Prot. 0383463 del 13/08/2020 (All. 14), la Regione Campania, ha respinto le controdeduzioni e la richiesta di riesame avanzate dall'odierna ricorrente richiamando quanto affermato nel verbale della Commissione di riesame misure strutturali del soggetto attuatore UOD 500714 SPT di Salerno – PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.1.1-4.1.2, redatto nella seduta del 02.07.2020, il quale ha confermato il rigetto dell'istanza;

- la domanda della ricorrente, in forza del punteggio ripetutamente attribuitole pari a complessivi punti 76, aveva invece pieno diritto ad essere inserita nell'Elenco “B” allegato al D.R.D. n. 157/2020 (laddove sono state ritenute ammissibili e finanziabili n. 520 domande) e, precisamente, in una posizione ricompresa tra la n. 390 e la n. 452 della pertinente graduatoria.

IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO

A causa della successione di Decreti intervenuti a disciplinare la partecipazione al Bando e del contorto opinare dell'Amministrazione, preliminarmente appare necessario cercare di comprendere il percorso motivazionale del provvedimento definitivo di diniego (All. 14).

L'Ente ritiene, anzitutto, erroneamente proposta la "manifestazione di interesse" della ricorrente poiché inoltrata ad Ufficio privo di competenze in merito (ossia all'UOD - Ufficio Centrale di Controllo, all'indirizzo uod.500714@pec.regione.campania.it) e non alla Direzione Generale Politiche Agricole all'indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it.

Fatta questa precisazione, sembra poi individuare un doppio percorso sia per determinare il termine ultimo di presentazione della domanda, sia per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione al Bando.

In particolare (e premesso che la "manifestazione di interesse" aveva la precipua funzione di cristallizzare i requisiti al momento della sua presentazione):

--- soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse - soltanto per essi troverebbe applicazione il disposto della seconda parte del punto 1. del D.D. n. 243/2017 laddove afferma che i requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando (*sic*); soltanto ad essi si applica la scadenza del 28.02.2018 di cui al punto 3. del D.D. n. 14/2018; qualora detta scadenza non venga rispettata, viene meno anche la cristallizzazione dei requisiti alla data di pubblicazione del Bando (?).

Nel caso della ricorrente, questa singolare interpretazione - ad onta della ritenuta erroneità e, quindi, irrilevanza della manifestazione di interesse - si è tradotta nel ritenere tardiva la domanda;

--- soggetti che non hanno presentato manifestazione di interesse - solo per essi troverebbe applicazione il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dapprima dal Bando (28.02.2018), poi prorogato al 27.04.2018 dal punto 2. del D.D. n. 14/2018 ed ulteriormente prorogato al 30.06.2018 dal D.D. n. 91/2018.

Per gli stessi il riferimento temporale per il possesso dei requisiti soggettivi rimarrebbe quello della presentazione della domanda e non quello di pubblicazione del Bando.

Nel caso della ricorrente: poiché la domanda risulta presentata il 07.06.2018 - quindi oltre la scadenza del 28.02.2018 riservata a coloro che avevano avanzato manifestazione di interesse - i requisiti dovevano essere posseduti alla data di presentazione della domanda e non alla data di pubblicazione del Bando.

Gli atti impugnati appaiono palesemente e gravemente illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI

I. PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LA DATA DEL 30.06.2018 - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA *LEX SPECIALIS* E, SEGNOTAMENTE, CON IL PUNTO 2. DEL D.D. N. 239 DEL 13.10.2017, SICCOME MODIFICATO DAL PUNTO 2. DEL D.D. N. 12 DEL 12/01/2018 E DAL PUNTO 2. DEL D.D. N. 91 del 28/03/2018. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', ILLOGICITA', INCOERENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO.

- Condizione di ammissibilità delle domande di sostegno di cui al Bando Progetto Integrato Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati" e 6.1.1 "Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola"), oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui si dirà in separato motivo, era anzitutto il rispetto del termine per la sua presentazione.

L'Amministrazione, in sede di approvazione del Bando, fissava per la tempestiva presentazione delle domande la data del 28.02.2018.

Successivamente, con D.D. n. 14 del 12/01/2018 (All. 4), rilevata la persistenza dei problemi di natura tecnica che non consentivano la presentazione della

Domanda sul Portale SIAN - circostanza che aveva indotto in precedenza la Regione Campania a prevedere la cd. “manifestazione di interesse” al diverso fine della cristallizzazione dei requisiti soggettivi (D.D. n. 243/17, All. 2) - si risolveva a prorogare il termine ultimo per la compilazione ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN alla data del 27.04.2018 e a confermare, limitatamente ai soggetti che avevano prodotto manifestazione di interesse a seguito di problemi di natura tecnica che non consentivano la compilazione e il rilascio della relativa domanda di sostegno sul portale SIAN, il termine del 28.02.2018 per il completamento ed il rilascio della domanda di sostegno.

Infine, con D.D. n. 91 del 28/03/2018 (All. 5), rilevata la particolare complessità tecnica e amministrativa afferente al Progetto Integrato Giovani per l'introduzione di nuovi applicativi tecnici finalizzati all'elaborazione dei progetti utili ai fini della presentazione della Domanda, prorogava il termine ultimo *de quo* alla data del 30.06.2018.

- La ricorrente ha avanzato domanda di sostegno il 07.06.2018, quindi nel pieno rispetto del termine ultimo del 30.06.2018.

- L'Amministrazione, al contrario, anzitutto ritiene la “manifestazione di interesse” della ricorrente (della quale si dirà in prosieguo) erroneamente proposta poiché inoltrata ad Ufficio privo di competenze in merito (ossia all'UOD - Ufficio Centrale di Controllo, all'indirizzo uod.500714@pec.regione.campania.it) e non alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it.

Poi, in maniera del tutto illogica, incoerente e perplessa, afferma però che per i soggetti che avevano proposto l'anzidetta manifestazione di interesse (*sic*) il termine ultimo era quello del 28.02.2018, come previsto dal D.D. n. 14 del 12.01.2018 (All. 4), esclusa per essi qualsiasi successiva proroga.

Il provvedimento *de quo*, limitatamente al profilo in esame, è viziato sotto un duplice aspetto.

Sotto un primo profilo, vale sottolineare come tutti i provvedimenti dell'Amministrazione successivi all'approvazione del Bando - proroghe e previsione della manifestazione di interesse - siano stati sorretti dall'identica *ratio*

e, cioè, dalla necessità di far fronte alle problematiche tecniche riscontrate nell'utilizzo della piattaforma SIAN per la presentazione delle domande.

Poiché di tanto non è dato dubitare, non v'è dubbio alcuno in merito al fatto che il termine ultimo del 30.06.2018 per il deposito della domanda sulla piattaforma SIAN, siccome prorogato dal D.D. n. 91 del 28/03/2018 (All. 5), fosse di portata ed applicazione generale, senza distinguo tra coloro che avevano o meno presentato la "manifestazione di interesse" di cui al D.D. n. 243/17 (All. 2), come ha invece ritenuto l'Amministrazione nel provvedimento definitivo di diniego.

Dirimente, al riguardo, appare l'ulteriore motivazione addotta dalla stessa Amministrazione per giustificare la proroga al 30.06.2018, consistente nell'aver *"Viste le numerose richieste di proroga, pervenute da soggetti a diverso titolo interessati ai bandi relativi alle suddette tipologie di intervento - quali CAA, ordini professionali, enti pubblici di ricerca, Università, aziende private - dettate da motivazione che meritano attenzione"*. (si V. in fine di 3a pag., al paragrafo "VISTE", del D.D. 91/2018, All. 5).

In secondo luogo, appare di tutta evidenza come nel caso della ricorrente, una volta ritenuta inesistente la "manifestazione di interesse" poiché inoltrata ad Ufficio privo di competenze in merito, l'Ente non potesse poi fare applicazione proprio del termine (asseritamente) previsto solo per coloro che avevano inoltrato detta "manifestazione" (28.02.2018) anziché di quello previsto in via generale (30.06.2018).

Tanto più, laddove si rifletta sulla ulteriore circostanza secondo la quale *"la manifestazione di interesse così presentata, se non confermata con la presentazione della domanda di sostegno secondo le modalità ed i termini di cui al Bando Progetto Integrato Giovani... di cui al DRD n. 239 del 13.10.2017, si intenderà come non presentata"* di cui al punto 2. del D.D. n. 243/17 (All. 2).

In definitiva, quindi, comunque si voglia considerare la manifestazione di interesse siccome proposta dalla ricorrente - ossia inesistente/irrilevante perché inviata ad Ufficio privo di competenza ovvero perché non seguita dalla presentazione della domanda nel termine originario - trattasi di circostanza comunque non preclusiva rispetto alla successiva e distinta presentazione della

domanda di sostegno ed alla verifica della ricorrenza dei requisiti soggettivi a prescindere dalla ridetta manifestazione di interesse.

La domanda della ricorrente, pertanto, poiché tempestiva, andava dichiarata ammissibile ed ammessa a finanziamento.

II. PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LA DATA DEL 30.06.2018 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E, SEGNOTAMENTE, DEL PUNTO 2. DEL D.D. N. 243 DEL 19.10.2017 - ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DEL PUNTO 3. DEL D.D. N. 14 DEL 12.01.2018 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI - OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA -

Come innanzi precisato, l'Amministrazione per giungere a ritenere tardiva la domanda della ricorrente (depositata il 07.06.2018) afferma che per coloro i quali avevano avanzato la "manifestazione di interesse" di cui al D.D. n. 243/17 (All. 2), il termine per la tempestiva presentazione della domanda rimaneva quello previsto in sede di approvazione del Bando del 28.02.2018, come confermato dal D.D. n. 14 del 12.01.2018 (All. 4).

Sotto tale profilo, è anzitutto opportuno sottolineare come l'Amministrazione abbia fatto evidente commistione tra possesso dei requisiti soggettivi (di cui si dirà *infra*) e termine di presentazione della domanda.

In particolare, funzione precipua della richiamata "manifestazione di interesse" era esclusivamente quella di cristallizzare i requisiti soggettivi (principalmente età ed insediamento in azienda) dei giovani agricoltori che avrebbero potuto perderli per il protrarsi della procedura di presentazione delle domande di sostegno a causa delle ripetute problematiche tecniche sulla piattaforma SIAN.

Atteso lo scopo sottostante la richiamata "manifestazione", appare di tutta evidenza illogica ed irrazionale la successiva previsione - ad opera del punto 3. del D.D. n. 14 del 12.01.2018 (All. 4) - di una diversa e distinta data ultima per la

presentazione della domanda (28.02.2018) rispetto a coloro che non avevano presentato la manifestazione *de qua* (27.04.2018, poi prorogata al 30.06.2018).

Sotto tale profilo, risulta di palmare evidenza la irragionevolezza dell'opinare dell'Amministrazione nella parte in cui ritiene di discriminare i soggetti che avevano presentato la manifestazione di interesse (lo si ribadisce, avente la sola funzione di cristallizzare alla data della sua presentazione i requisiti soggettivi) e di comprimere solo per essi il termine ultimo per il deposito della domanda rispetto a coloro che detta manifestazione non avevano formulato.

Anche sotto tale aspetto, la domanda di sostegno della ricorrente va, pertanto, considerata tempestiva ed ammissibile.

III. ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA *LEX SPECIALIS* E, SEGNOTAMENTE, CON IL PUNTO 7.2. DEL BANDO APPROVATO CON D.D. N. 239 DEL 13.10.2017, SICCOME MODIFICATO DAI PUNTI 1. E 2. DEL D.D. N. 243 DEL 19/10/2017. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA.

Come innanzi precisato, il Bando del Progetto Integrato Giovani (All. 1) al punto 7.2. prevedeva, al fine di beneficiare del contributo, il possesso dei requisiti di ammissibilità con riferimento alla data di presentazione della Domanda (il cui termine veniva inizialmente fissato al 28.02.2018).

Nello specifico e per quanto rileva in questa Sede, il richiedente doveva essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di unico capo azienda, nei (18) diciotto mesi precedenti la data di presentazione della Domanda.

Successivamente, accertati i problemi di natura tecnica ed il malfunzionamento del Portale SIAN, che di fatto impedivano la presentazione della Domanda di Sostegno, la Regione Campania con D.D. n. 243 del 19/10/2017, punto 1. (All. 2) - al fine di consentire a quei giovani agricoltori che avrebbero perso il requisito a causa del procrastinarsi della apertura della procedura di presentazione delle domande di sostegno sulla piattaforma SIAN - accordava la possibilità di avanzare e presentare “...una manifestazione d'interesse, da inviare a mezzo PEC alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(dg.500700@pec.regione.campania.it)” che avrebbe cristallizzato la richiesta con riferimento alla sussistenza dei requisiti.

Il Decreto in esame, a modifica del Bando originario, prevedeva inoltre che “In ogni caso i requisiti per l’accesso alla tipologia d’intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non aver compiuto i 41 anni d’età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16 ottobre 2017”.

Dunque, risulta di tutta evidenza come il Decreto in questione, a firma del Direttore Generale, da un lato intendeva salvaguardare coloro che avrebbero potuto perdere i requisiti (si pensi, ad es., a chi nelle more della presentazione della domanda, avrebbe compiuto i 41 anni), e, dall’altro, con una previsione di carattere generale, riparametrava il riferimento temporale inerente il possesso dei requisiti non più alla data di presentazione della domanda (del tutto incerta a fronte delle richiamate problematiche) ma a quella (certa) di pubblicazione del Bando.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Ente, pertanto, il beneficiario, ai fini dell’ammissibilità della domanda e della successiva valutazione, doveva essersi insediato per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità di unico capo azienda, nei (18) diciotto mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando (avvenuta il 16/10/2017) e non più precedenti la data di presentazione della Domanda (inoltrata il 07.06.2018).

Giova in merito sottolineare che la data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla CCIAA, giusta quanto previsto al punto 7.2. del Bando.

La ricorrente veniva iscritta alla CCIAA di Salerno in data 02.09.2016 (All.6, visura) e, pertanto, rispetto alla specificata data di pubblicazione del Bando (16.10.2017), risultava ampiamente sussistente il requisito dell’insediamento non anteriore ai 18 mesi (dall’insediamento alla pubblicazione del Bando risultano, infatti, intercorsi poco più di 13 mesi).

- I passaggi motivazionali del provvedimento definitivo di diniego, anche quelli non esplicitati ma evincibili dal suo tenore, destano evidente perplessità laddove si rifletta, anzitutto, sulla circostanza che la “manifestazione di interesse” di cui al punto 1. del D.D. 243/17 (All. 2) aveva la precipua funzione di cristallizzare, alla

data della sua presentazione, esclusivamente i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Bando.

Ne deriva, conseguentemente, che non può ragionevolmente sostenersi, come pretende di fare l'Amministrazione, che la seconda parte del punto 1. del D.D. n. 243/2017 (si V. All. 2) - laddove precisa che “...*In ogni caso i requisiti per l'accesso alla tipologia d'intervento, cioè essersi insediati da meno di 18 mesi e non aver compiuto i 41 anni d'età, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando 16 ottobre 2017*” - si riferisca esclusivamente a coloro che avevano presentato la “manifestazione di interesse” (oggetto della prima parte del precisato punto 1.): difatti, atteso che funzione di quest'ultima era proprio quella di cristallizzare i requisiti alla data della sua presentazione, non avrebbe avuto alcun senso individuare poi per gli stessi soggetti un diverso riferimento temporale.

La modifica intervenuta ha, evidentemente, senso e portata generali e non riferiti soltanto a coloro i quali avevano avanzato la manifestazione di interesse, ivi inclusa la ricorrente, rispetto alla quale, pertanto, la verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi andava correttamente compiuta con riferimento alla data di pubblicazione del Bando.

Del resto, l'Amministrazione procedente, in sede di istruttoria, ha ben potuto constatare, dalla disamina degli atti e della domanda di sostegno, l'esatta data di iscrizione alla CCIAA con espresso riferimento alla data di pubblicazione del Bando. Dall'esame di detta documentazione emerge, in tutta la sua lapalissiana evidenza, l'illegittimità dell'esclusione della domanda di sostegno presentata dal sig. Francia per violazione del citato punto 7.2. del Bando, siccome modificato, per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, per sviamento e per omessa e/o carente istruttoria. Ove, difatti, i funzionari istruttori avessero esaminato, con completezza, la documentazione e la *lex specialis* giammai avrebbero potuto disporre l'esclusione della ricorrente.

La ricorrente, pertanto, ha dimostrato il possesso del requisito della non anteriorità oltre i 18 mesi del proprio insediamento rispetto alla data di pubblicazione del Bando: l'esclusione, dunque, si rappresenta illegittima anche sotto tale profilo.

IV. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

In ogni caso, senza recedere da quanto su dedotto, neppure può sottacersi come, nel caso di specie, a causa del sovrapporsi di provvedimenti e modifiche della *lex specialis*, peraltro secondo una tecnica non proprio sopraffina, non può negarsi come le clausole richiamate nei precedenti motivi di ricorso siano da ritenere di interpretazione non univoca e dunque ambigua, ragione per la quale l'Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente procedere all'esclusione della Domanda di Sostegno dell'odierna ricorrente, in quanto, per giurisprudenza amministrativa costante, in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla procedura di gara, invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del *favor participationis*, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra i partecipanti.

In tal senso, com'è ben noto all'Ecc.mo Collegio adito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con la sentenza 27 luglio 2016, n. 20 - ha affermato che “*In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà (in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I, 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577*”; ed ancora T.A.R. Sardegna, Sez. I

– sentenza 6 novembre 2012 n. 914, secondo cui “1. *In presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche della lex specialis della gara – delle quali non può che essere responsabile la stessa Amministrazione che ha redatto i provvedimenti regolatori della gara – è illegittima, per inosservanza dei principi di ragionevolezza ed imparzialità, l’esclusione di un’impresa concorrente che abbia fatto affidamento su un’interpretazione non illogica della disciplina dettata.* Ed invero, ove sussista incertezza in ordine al contenuto delle clausole del bando, va preferita l’interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, in nome del principio del *favor participationis* e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/03/2016, n. 1015); ed ancora è stato chiarito che “*deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, dovendosi escludere ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze applicative. Quindi, in caso di equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità, del favor participationis nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (cfr. art. 1337 c.c.) impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati*” (cfr. Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP – parte seconda).

Ne deriva che i sopra menzionati principi ostano all’esclusione nel caso in cui l’Amministrazione non abbia indicato in maniera chiara e puntuale la clausola di esclusione.

Alla luce di quanto dedotto, la Domanda di Sostegno della Ditta Marco Francia deve essere legittimamente valutata ammissibile a finanziamento ed inserita nel relativo Elenco.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

di tutti gli atti impugnati stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per le ragioni ed i motivi esposti, quivi interamente riportati, ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell’efficacia.

1) FUMUS BONI IURIS.

Sulla sussistenza di tale presupposto valga quanto sinora, ampiamente, dedotto.

2) PERICULUM IN MORA.

Da quanto sopra esposto, non residua alcun dubbio in ordine all'illegittimità dell'esclusione disposta in danno della ricorrente stante la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti di cui al bando.

Per quanto concerne la sussistenza del "*periculum in mora*", si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione dai benefici economici sperati, l'odierna ricorrente subirebbe un notevole danno economico ove si consideri che il beneficio da questi richiesto è pari ad oltre € 92.000,00 e dovendo, in sostanza, esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbe potuto fare con i contributi richiesti. Inoltre la Regione resistente, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione dei contributi, in assenza dei quali la Ditta Francia riceverebbe un notevole danno economico. Del resto, se si verificasse la predetta ipotesi, la ricorrente rischierebbe di non ottenere il bene della vita a cui aspira, ossia il contributo economico, per il concreto rischio di esaurimento delle risorse disponibili. Né, tantomeno, otterrebbe adeguato ristoro da una tutela risarcitoria, dal momento che l'errore di valutazione di cui è vittima, è imputabile, unicamente, all'Ente odierno resistente, il quale, là dove venisse accolto il presente ricorso, sarà, comunque, tenuto a risarcire ogni danno subito e subendo dalla ditta ricorrente.

Tuttavia, qualora l'On.le T.A.R. adito dovesse ritenere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per il reintegro in graduatoria, si chiede, in via principale, l'ammissione con riserva al pagamento dei contributi richiesti.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti che configurano, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

PQM

La Ditta Marco Francia, in persona dell'omonimo titolare sig. Marco Francia, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis rejectis*:

- in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;
- nel merito, annullare gli atti impugnati nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti, e provvedere, conseguentemente, all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria Unica Regionale della Regione Campania relativa - nell'ambito del P.S.R. Campania 2014/2020 - al Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - elenco “B” (domande ammissibili e finanziabili) di cui al D.R.D. n. 157 del 03/08/2020;
- adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.

Spese come da soccombenza.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti. Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Salvis juribus

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 92.650,83 ed è, pertanto, soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00.

Capaccio-Paestum/Salerno, 30 ottobre 2020

Avv. Carmine Francia